

Roma, 23 Marzo 2022

Oggetto: PAUR relativo all'impianto fotovoltaico in località Collemeto (Comune di Galatina). Convocazione della seduta della conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona per il 7.4.2022. Osservazioni ai pareri degli enti resi nella seduta della conferenza di servizi sincrona del 22.2.2022 in merito alla VIA

Egregi Signori,

In vista della seduta della conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona indetta per il 7.4.2022, la scrivente società - nel richiamare tutto quanto dedotto nella nota di osservazioni del 17.2.2022 (da intendersi qui integralmente trascritta) - desidera esprimere le proprie sintetiche osservazioni in merito ai pareri degli enti resi in seno alla conferenza di servizi sincrona del 22.2.2022 in merito alla VIA.

I) Soprintendenza

a) Nella nota del 22.2.2022 la Soprintendenza dà atto della circostanza che il progetto non ricade in aree vincolate (neppure in itinere), e ciò in riferimento sia ai beni archeologici, sia ai beni culturali e paesaggistici.

Cfr. in tal senso:

p. 2

a. Beni Archeologici

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in progetto e dal relativo cavidotto, nonché nelle immediate adiacenze non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo *in itinere*, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione.

p. 3

b. Beni Culturali e Paesaggistici

Il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. Per quanto attiene la Parte Terza dello stesso Codice, si rileva che i suddetti lotti non coinvolgono beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136. Tuttavia si rileva che il cavidotto MT passerebbe in prossimità di Boschi e delle relative aree di rispetto dei boschi, rilevati tra i *Beni Paesaggistici* (BP) e gli *Ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) individuati dal PPTR vigente ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice. Inoltre non distante dalle aree di impianto sono presenti zone interessate da masserie e testimonianze dell'architettura rurale.

b) Da ciò deriva che il parere della Soprintendenza nell'ambito del presente procedimento è privo di valore vincolante, anche in applicazione dell'art. 30, comma 2, del d.l. n. 77/2021, a mente del quale "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in

aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Tale norma – che ha la dichiarata finalità di consentire il “raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” (cfr. comma 1 dell’art. 30 cit.) - è pienamente applicabile nel presente procedimento in quanto “*ius superveniens*” (cfr. in tal senso, TAR Lazio, Sez. I Quater, n. 12549/2021, relativa proprio ad un procedimento di PAUR per un impianto fotovoltaico).

c) Ferma restando la predetta assorbente considerazione, per mero scrupolo si argomenterà brevemente qui di seguito in merito ai rilievi della Soprintendenza.

c.1) Nella nota (cfr. pp. 3 e 4) si dà atto dell’assenza di vincoli (anche in itinere) sulle aree interessate dalle opere di connessione alla rete elettrica (i.e. cavidotto e stazione elettrica); ciò nonostante, si lamenta una asserita carenza di approfondimento della relazione archeologica predisposta dalla scrivente società in riferimento alle medesime aree.

In primo luogo, si precisa che la scrivente società, in data 17.2.2022, ha già prodotto alla Regione Puglia / Transizione Energetica una relazione archeologica integrativa proprio su dette aree, che per pronto riferimento si allega alla presente quale doc 1.

In ogni caso, in un’ottica di massima collaborazione con la PA la scrivente società manifesta la sua disponibilità ad effettuare, in fase esecutiva, ulteriori indagini archeologiche con il supporto di idonei professionisti che la Spett.le Soprintendenza vorrà indicare.

c.2) In merito ai beni culturali e paesaggistici, la nota (cfr. pp. 4 e 5) in sostanza esprime valutazioni negative esclusivamente sulla base delle linee guida allegate al PPTR, in particolare con riferimento alla tematica del cd. “consumo di suolo”. Inoltre, si afferma che le misure di mitigazione proposte dalla scrivente società non solo non sarebbero utili, ma anzi (addirittura) peggiorerebbero gli impatti sotto il profilo paesaggistico.

Le argomentazioni non colgono nel segno.

c.2.1) Sul primo punto (linee guida), va anzitutto detto che le linee guida non hanno valore cogente, ma solo di indirizzo per gli enti di pianificazione.

Ciò emerge chiaramente dall'art. 6, comma 6, delle NTA del PPTR che, per l'appunto, le qualifica come mere "raccomandazioni":

6. In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le **linee guida** sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta negli elaborati di cui al punto 4.4.

La Soprintendenza, però, nel richiamare l'art. 6, comma 6, omette di citare (inserendo il segno di interpunzione "[...]") proprio la parte di testo ("per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché") nella quale si specifica che le linee guida non sono immediatamente precettive, ma sono, appunto, mere "raccomandazioni" rivolte agli enti di pianificazione:

Risulta opportuno sottolineare come le Linee Guida, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 N.T.A. PPTR, "sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme".

Pertanto, un parere contrario basato sulla asserita contrarietà alle linee guida non configura una valida manifestazione di dissenso ai sensi della l. n. 241/1990: e questo perché la Regione Puglia ha già adottato, con il Reg. regionale n. 24/2010, una specifica disciplina delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici (e nella specie il progetto rispetta ovviamente già tale vincolo).

A ciò si aggiunga che il progetto è funzionale a soddisfare l'interesse pubblico relativo (i) non solo all'attuazione del PNIEC (al 2030 contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali pari al 30%), (ii) ma anche al progressivo incremento della autosufficienza energetica dell'Italia che, a causa della dipendenza dalle fonti fossili estere, sta vivendo di recente significative tensioni al rialzo sui prezzi energetici sia all'ingrosso che *retail* (cfr. in tal senso anche l'AGCM, audizione del 10.2.2022 innanzi alla X commissione del Senato nell'ambito dell'esame dell'atto UE Com(2021) 660 def.). Tale situazione si è peraltro aggravata a causa degli eventi bellici in Ucraina, come testimoniato dai recenti interventi operati dal Governo con decretazione d'urgenza (cfr. ad es. i decreti-legge nn. 16/2022 e 21/2022).

c.2.2) Non giova poi il riferimento, operato a p. 3 della nota, alla circostanza che nella scheda 5.10 del PPRT (ambito "Tavoliere Salentino") si affermi che gli impianti fotovoltaici contribuirebbero ad alterare i valori paesaggistici e a "frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati".

Sebbene la Soprintendenza non lo dica, la citazione è tratta dalla sezione A.3.2 della scheda 5.10, che descrive in termini generali l'intero ambito del tavoliere salentino, alla quale non può dunque annettersi alcun effetto preclusivo per gli impianti fotovoltaici.

Ciò emerge dal fatto che nella sezione B.2.3 (dedicata specificamente ai fattori di rischio relativi all'intero ambito del tavoliere salentino), in alcune figure territoriali vi è la menzione degli impianti fotovoltaici (ad es. la "terra dell'Arneo", sezione B.2.3.2, ove si parla di "*realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici sparsi nel territorio*"; la "campagna leccese", sezione B.2.3.1, ove si parla di "*realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario*"), mentre in altre no, come appunto nella sezione B.2.3.4. relativa alla figura territoriale "campagna a mosaico del Salento centrale" (ove vi è menzione dei soli impianti eolici: "*in questa figura territoriale appare molto invasivo il fenomeno degli impianti eolici realizzati e/o presentati*").

Ed il progetto della scrivente società ricade proprio nella figura territoriale "campagna a mosaico del Salento centrale".

c.2.3) Quanto alla tematica del "consumo di suolo", le perplessità evidenziate dalla Soprintendenza non colgono nel segno.

In passato la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra obbligava a modificare fortemente il suolo, ad esempio livellandolo e coprendolo con ghiaia, ma attualmente gli impianti fotovoltaici a terra sono considerati "a basso impatto" (cfr. ad es., National Renewable Energy Laboratory – Dip. Energia USA, ISPRA, REGIONE PIEMONTE – Direzione Agricoltura e Tutela), poiché decisamente meno invasivi (pali di sostegno infissi nel terreno senza utilizzo di cemento, utilizzo di materiale autoctono, etc.) e con effetti positivi sull'area stessa di installazione.

Diversamente da quanto sostenuto, infatti, la presenza pluriennale di un impianto fotovoltaico realizza svariati benefici per l'area di insediamento, quali ad es.:

- inutilizzo di agrofarmaci e concimi (non utilizzati per assenza di coltivazioni intensive);
- incremento della normale crescita della flora e della fauna autoctona;
- miglioramento di importanti parametri qualitativi del suolo, quali il grado di biodiversità, quello di respirazione microbica e della biomassa totale, il tutto riassumibile nell'innalzamento dell'Indice di Fertilità Biologica del Suolo (IBF). Da sempre, e in tutte le culture, il "riposo" del terreno (*maggese*) è stata una pratica utilizzata per migliorarne la sua produttività;
- creazione di habitat ideali per le api autoctone e altre specie impollinatrici, a beneficio dell'ecosistema circostante (gli impollinatori autoctoni, trasportando il polline da un fiore all'altro, permettono l'impollinazione e la formazione dei frutti, questo a vantaggio delle coltivazioni limitrofe);

- mancato emungimento delle acque capillari (per assenza di coltivazioni intensive);
- miglioramento dei livelli di umidità e temperatura del suolo (l'ombra fornita dai pannelli solari riduce l'evaporazione dell'acqua, aumentando l'umidità del suolo - effetto particolarmente vantaggioso in ambienti caldi e secchi come quelli salentini);
- ridotta esposizione al sole e ad eventi meteorologici estremi (questi ultimi sempre più frequenti nel contesto di cambiamento climatico attuale);
- riduzione dei fenomeni erosivi (la "copertura" fornita dai pannelli, determina sia l'incremento dell'umidità nel suolo, ma anche la protezione da fenomeni atmosferici intensi, la diminuzione della sua temperatura - specie nelle giornate afose -, rallentandone quindi l'erosione);
- gli impianti, e in special modo quelli dotati di tecnologia tracker, non impediscono in nessun modo il passaggio dell'acqua piovana nella parte sottostante, non vengono quindi alterati i normali fenomeni di drenaggio e di accumulo sottosuperficiale.

In conclusione, l'installazione del progetto della scrivente società è a basso impatto, con consumo di tipo reversibile, non determina fenomeni di impermeabilizzazione, favorisce la rinaturalizzazione del suolo, diminuisce il degrado di suolo, assicura i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali, oltre ad essere totalmente in ottemperanza alla legislazione vigente, è assolutamente allineato agli obiettivi energetici e ambientali sia nazionali che europei.

C.2.4) Nella nota si afferma che le misure di mitigazione proposte dalla scrivente società non solo non sarebbero utili, ma anzi (addirittura) peggiorerebbero gli impatti sotto il profilo paesaggistico.

Sebbene la scrivente società non concordi con questa affermazione, la stessa - in un'ottica di massima collaborazione con la PA - manifesta la sua disponibilità a valutare la fattibilità sia tecnica che economica di ulteriori e/o diverse misure di mitigazione che la Spett.le Soprintendenza vorrà indicare.

c.2.5) Si evidenzia infine che la nota della Soprintendenza non può comunque costituire un valido dissenso ex l. n. 241/1990 perché non contiene la indicazione delle modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Palesamente inidonea a tal fine è la citazione a p. 5 delle localizzazioni che sarebbero "privilegiate" dalle linee guida: si tratta di esempi del tutto avulsi dalle caratteristiche tecniche del progetto in esame.

E ciò al netto della assorbente carenza di coerenza delle linee guida, già argomentata in precedenza.

II) Regione Puglia / Paesaggio

a) Nella nota del 22.2.2022 la Regione dà atto della circostanza che il progetto non ricade in aree vincolate (neppure in itinere).

Cfr. in tal senso p. 6:

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR e AREE NON IDONEE RR n. 24/2010)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 e s.m.i., si rileva che l'intervento, come per il progetto presentato in sede di VIA, non insiste direttamente su Beni Paesaggistici e permane l'interferenza del cavidotto interrato MT con l'Ulteriore Contesto Paesaggistico "**Strade a valenza paesaggistica**", ed in particolare con la "**SP18 LE**".

Il riferimento alla supposta interferenza del tracciato del cavidotto con la Strada a valenza paesaggistica "SP 18 LE" è invece errato.

L'art. 91, comma 12, delle NTA del PPTR, infatti, esenta dalla procedura di compatibilità paesaggistica *"il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra"*.

b) Da ciò deriva che il parere della Regione nell'ambito del presente procedimento è privo di valore vincolante, anche in applicazione dell'art. 30, comma 2, del d.l. n. 77/2021, a mente del quale "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Tale norma – che ha la dichiarata finalità di consentire il *"raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"* (cfr. comma 1 dell'art. 30 cit.) - è pienamente applicabile nel presente procedimento:

- sia per identità di *ratio* (la nota in esame tratta infatti dei profili paesaggistici così come quella della Soprintendenza sopra commentata);

- sia in quanto "*ius superveniens*" (cfr. in tal senso, TAR Lazio, Sez. I Quater, n. 12549/2021, relativa proprio ad un procedimento di PAUR per un impianto fotovoltaico).

c) Ferma restando la predetta assorbente considerazione, per mero scrupolo si argomenterà brevemente qui di seguito in merito ai rilievi della Regione.

c.1) La nota dà atto, a p. 7, della coerenza del progetto con le previsioni del reg. Regionale n. 24/2010.

Si afferma però che il cavidotto interferirebbe con un'area non idonea:

Si evidenzia che il **cavidotto interrato MT1-MT2 interferisce con un'area non idonea** all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Si tratta, in particolare, di un "Area a pericolosità idraulica" e tangente sul lato sud il lotto B. Per tale area il Regolamento descrive le seguenti criticità: *"I cavidotti e le opere interrate sono potenzialmente ammissibili, previa valutazione dei risultati di idonei studi di compatibilità idrologico-idraulica redatti secondo le disposizioni del PAI, nelle aree classificate come "alveo in modellamento attivo ed aree golenali" (art. 6 NTA), "alta pericolosità idraulica AP" (art. 7 NTA), "media pericolosità idraulica MP" (art. 8 NTA), "Bassa pericolosità idraulica BP" (art. 9 NTA) e "fasce di pertinenza fluviale" (art. 10 NTA)."*

L'argomentazione non coglie nel segno, in quanto il cavidotto si sviluppa al di sotto di una strada già esistente, come già evidenziato nello studio di Impatto Ambientale, paragrafo 2.2.5, Piano di Assetto Idrogeologico.

c.2) La nota (cfr. pp. 7/9) si basa essenzialmente su una asserita non conformità del progetto con le linee guida allegate al PPTR, in particolare con riferimento alla tematica del cd. "*consumo di suolo*".

Le argomentazioni non colgono nel segno.

c.2.1) Va anzitutto detto che le linee guida non hanno valore cogente, ma solo di indirizzo per gli enti di pianificazione.

Ciò emerge chiaramente dall'art. 6, comma 6, delle NTA del PPTR che, per l'appunto, le qualifica come mere "raccomandazioni":

6. In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le **linee guida** sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta negli elaborati di cui al punto 4.4.

Compiendo lo stesso errore della Soprintendenza, la Regione, però, nel richiamare l'art. 6, comma 6, omette di citare (inserendo il segno di interpunzione "[...]") proprio la parte di testo ("per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché") nella quale si specifica che le linee guida non sono immediatamente precettive, ma sono, appunto, mere "raccomandazioni" rivolte agli enti di pianificazione:

Risulta opportuno sottolineare come le Linee Guida, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 N.T.A. PPTR, "sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme".

Pertanto, un parere contrario basato sulla asserita contrarietà alle linee guida non configura una valida manifestazione di dissenso ai sensi della l. n. 241/1990: e questo perché la Regione Puglia ha già adottato, con il Reg. regionale n. 24/2010, una specifica disciplina delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici (e nella specie il progetto rispetta ovviamente già tale vincolo).

A ciò si aggiunga che il progetto è funzionale a soddisfare l'interesse pubblico relativo (i) non solo all'attuazione del PNIEC (al 2030 contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali pari al 30%), (ii) ma anche al progressivo incremento della autosufficienza energetica dell'Italia che, a causa della dipendenza dalle fonti fossili estere, sta vivendo di recente significative tensioni al rialzo sui prezzi energetici sia all'ingrosso che retail (cfr. in tal senso anche l'AGCM, audizione del 10.2.2022 innanzi alla X commissione del Senato nell'ambito dell'esame dell'atto UE Com(2021) 660 def.). Tale situazione si è peraltro aggravata a causa degli eventi bellici in Ucraina, come testimoniato dai recenti interventi operati dal Governo con decretazione d'urgenza (cfr. ad es. i decreti-legge nn. 16/2022 e 21/2022).

c.2.2) Quanto riportato nella nota a p. 9 non solo non conferma la tesi della Regione, ma anzi ne dimostra l'erroneità:

La conservazione del territorio rurale, come evidenziato nella scheda della figura territoriale **La campagna a mosaico del Salento centrale**, presenta criticità dovute alla crisi del rapporto di lungo periodo che è intercorso fra insediamento, agricoltura e allevamento dovuto alla poca cura e ad interventi invasivi spesso inutilmente irrispettosi delle forme tradizionali. In questa figura territoriale appare molto invasivo il fenomeno degli impianti eolici realizzati e/o presentati.

Come già rilevato al paragrafo I) in merito alla nota della Soprintendenza, il fatto che nella sezione B.2.3.4. relativa alla figura territoriale "campagna a mosaico del Salento centrale" vi sia menzione dei soli impianti eolici è la migliore prova che non vi siano criticità in riferimento al fotovoltaico.

Ciò in quanto sezione nella B.2.3 (dedicata ai fattori di rischio relativi all'intero ambito del tavoliere salentino), in alcune figure territoriali vi è la menzione degli impianti fotovoltaici (ad es. la "terra dell'Arneo", sezione B.2.3.2, ove si parla di *"realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici sparsi nel territorio"*; la "campagna leccese", sezione B.2.3.1, ove si parla di *"realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario"*), mentre in altre no, come appunto nella sezione B.2.3.4. relativa alla figura territoriale "campagna a mosaico del Salento centrale" (che è proprio quella ove ricade il progetto della scrivente società).

c.2.3) Non coglie nel segno neppure quanto riportato a p. 8 della nota della Regione:

L'impianto proposto, di 38,93 ha di cui 12,296 ha destinati all'impianto, rientra tra le opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di: tutelare l'integrità con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici; limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole; impedire le trasformazioni territoriali che alterino e compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

Si tratta infatti sì di direttive contenute nel PPTR nella scheda d'ambito 5.10, ma le stesse sono rivolte esclusivamente agli enti pubblici aventi potestà di pianificazione territoriale, e non ai privati che propongono la realizzazione di un progetto.

Del resto, se le predette direttive hanno incaricato svariati anni fa gli enti pubblici aventi potestà di pianificazione territoriale di valutare l'adozione di misure relative agli impianti fotovoltaici e ciò non è stato fatto (come è pacifico non sia stato fatto), questo vuol dire che per la figura territoriale "campagna a mosaico del Salento centrale" (ove insiste il progetto in esame) il fotovoltaico non è un fattore di rischio effettivo.

E ciò emerge dalla stessa sezione B.2.3.4, ove sono appunto citati solo gli impianti eolici (cfr. lettera c.2.3 sopra).

c.2.4) Quanto alla tematica del "consumo di suolo", si rinvia, per brevità, a quanto detto al paragrafo I), lettera c.2.3) in replica alle speculari obiezioni avanzate dalla Soprintendenza.

C.2.5) Si evidenzia infine che la nota della Regione non può comunque costituire un valido dissenso ex l. n. 241/1990 perché non contiene la indicazione delle modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Palesemente inidonea a tal fine è la generica affermazione, a p. 9, secondo cui dovrebbero privilegiarsi non meglio precisate “*piccole realizzazioni*”, al netto del fatto che tale formulazione non è presente nella scheda d’ambito 5.10 del PPTR.

III) Comune di Galatina

a) Nel corso della seduta della conferenza di servizi del 22.2.2022, il Comune di Galatina ha verbalizzato quanto segue:

Il Comune di Galatina richiama il regolamento comunale che prevede una percentuale pari al 4,7% della superficie territoriale da destinare ad impianti fotovoltaici. Evidenzia che da una prima ricognizione sono stati già installati e autorizzati impianti per una superficie pari a 236,30 ha, residuerebbero pertanto 147,32 ha da destinare ad impianti fotovoltaici. Evidenzia, inoltre, che sono in corso di istruttoria presso l’autorità competente impianti fotovoltaici che occuperebbero una superficie pari a 331 ha circa. Sul punto chiede che congiuntamente all’A.C. si individui la data utile, in termini temporali, di riferimento per la valutazione degli impatti cumulativi. Per quanto riguarda gli aspetti di merito e tecnici si riporta al contributo che sarà inoltrato in data odierna all’A.C. e che sarà allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

b) Quanto al regolamento comunale, si rileva che lo stesso, nella parte in cui stabilisce un limite massimo di occupazione territoriale *ex ante* ed indipendentemente dalle caratteristiche delle aree, è inapplicabile, poiché in contrasto con la normativa europea e nazionale in tema di fonti rinnovabili.

L’unico test rilevante è infatti la inidoneità delle aree, che in Puglia è disciplinata dal Reg. regionale n. 24/2010, che è pacificamente rispettato dal progetto della scrivente società (come riconosciuto dalla stessa Regione Puglia: cfr. paragrafo II) sopra).

In ogni caso, anche ove si volesse ritenere applicabile il regolamento comunale *in parte qua*, il progetto della scrivente società sarebbe senz’altro con lo stesso compatibile alla luce della tempistica di presentazione dell’istanza.

c) Atteso che il Comune, diversamente da quanto verbalizzato, non ha - a tutt’oggi - prodotto il proprio parere sugli “*aspetti di merito e tecnici*” del progetto, deve ritenersi che lo stesso abbia rilasciato un “assenso senza condizioni” *per silentium* ai sensi dell’art. 14-ter comma 7, della l. n. 241/1990.

IV) Regione Puglia / Transizione energetica

In riferimento alla nota del 23.2.2022, si evidenzia che la scrivente società, in data 17.2.2022, ha provveduto all’integrale deposito sul Portale Sistema Puglia di tutta la documentazione relativa al progetto oggetto di PAUR (ivi inclusa quella relativa alle opere di connessione alla rete elettrica).

V) Regione Puglia / Espropri

In riferimento alla nota del 21.2.2022, si rappresenta che in data 23.3.2022 la scrivente società ha inviato via PEC alla Regione Puglia quanto ivi richiesto.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che ben potrebbe l'AC, alla luce della l. n. 241/1990, esprimersi positivamente in merito alla VIA del progetto proposto dalla scrivente società, tenuto conto che:

- a)** il progetto ricade su aree non vincolate e quindi i pareri della Soprintendenza e della Regione/paesaggio non sono vincolanti ex art. 30, comma 2, del d.l. n. 77/2021;
- b)** in ogni caso, i pareri sub lettera a) non configurano un valido dissenso ex l. n. 241/1990 in quanto mancanti della indicazione delle modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- c)** le considerazioni sub lettere a) e b) sono applicabili anche al parere dell'ARPA/paesaggio di cui alle nostre osservazioni del 17.2.2022;
- d)** il Comune di Galatina ha rilasciato assenso senza condizioni al progetto *per silentium* ex art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990;
- e)** tutti gli enti che, pur invitati dalla Provincia di Lecce, non hanno espresso parere, hanno rilasciato assenso senza condizioni al progetto *per silentium* ex art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990;
- f)** numerosi altri enti hanno rilasciato espresso parere favorevole in seno al procedimento; il che, unitamente a quanto detto alle lettere precedenti, rileva per la determinazione delle "posizioni prevalenti";
- g)** il progetto è coerente con il PPTR e con la regolamentazione regionale di settore (aree idonee ed IPC), come riconosciuto anche da ARPA, Soprintendenza e Regione;
- h)** il progetto ricade nella figura territoriale "campagna a mosaico del Salento centrale" per la quale il PPTR non ravvisa profili di rischio relativi agli impianti fotovoltaici, citando solo gli impianti eolici (e ciò a differenza di altre figure territoriali parimenti localizzate nel "Tavoliere Salentino");
- i)** le linee guida allegate al PPTR non solo vincolanti, costituendo mere "raccomandazioni" rivolte agli enti di pianificazione. In ogni caso, gli impianti fotovoltaici, e in special modo quelli dotati di tecnologia tracker, hanno delle ricadute benefiche sui suoli dove gli stessi sono installati: ad es., detti impianti non

impediscono in nessun modo il passaggio dell'acqua piovana nella parte sottostante, non vengono quindi alterati i normali fenomeni di drenaggio e di accumulo sottosuperficiale;

l) il progetto è funzionale a soddisfare l'interesse pubblico relativo (i) non solo all'attuazione del PNIEC (al 2030 contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali pari al 30%), in coerenza con le più recenti normative nazionali ed europee, (ii) ma anche al progressivo incremento della autosufficienza energetica dell'Italia che, a causa della dipendenza dalle fonti fossili estere, sta vivendo di recente significative tensioni al rialzo sui prezzi energetici sia all'ingrosso che *retail* (cfr. in tal senso anche l'AGCM, audizione del 10.2.2022 innanzi alla X commissione del Senato nell'ambito dell'esame dell'atto UE Com(2021) 660 def.). Tale situazione si è peraltro aggravata a causa degli eventi bellici in Ucraina, come testimoniato dai recenti interventi operati dal Governo con decretazione d'urgenza (cfr. ad es. i decreti-legge nn. 16/2022 e 21/2022);

m) in giurisprudenza si è di recente affermato che *"la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è [...] un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici"* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2983/2021); e ciò anche alla luce del *"principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea"* (cfr. Corte Cost. n. 286/2009; cfr. nello stesso senso, Id. n. 106/2020).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e, con l'occasione, inviamo cordiali saluti.

Allegati:

Doc. 1: relazione archeologica integrativa.